RELAZIONE TECNICA

CAPO I
Misure urgenti in materia fiscale

Articolo 1 (Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e Saldo e Stralcio)

Al differimento del termine di versamento delle rate, originariamente scadenti nel 2020, delle definizioni agevolate dei carichi affidati alla riscossione (c.d. rottamazione-ter, c.d. rottamazione risorse proprie UE e c.d. "saldo e stralcio"), non sono ascrivibili effetti negativi sul gettito previsto nel 2021 atteso che i debitori dovranno corrispondere gli importi delle rate oggetto del differimento nello stesso anno 2021.

Articolo 2 (Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021)

Gli incassi dell'anno 2021 derivanti da riscossione ordinaria dei ruoli esattoriali, principalmente legati al pagamento delle rateazioni, ammontano al 31 agosto 2021 ad un importo pari a circa 2.477,8 milioni di euro, con una media mensile pari a circa 310 milioni di euro.
In conseguenza della ripresa delle attività di riscossione dal 1° settembre 2021 erano attesi per l'ultimo quadrimestre circa 1.400 milioni di euro considerando un progressivo incremento della riscossione media mensile (che solo dopo la fine del corrente anno si sarebbe attestata, seppur gradualmente, sui valori medi registrati nel periodo antecedente l'emergenza epidemiologica).
L'estensione a 150 giorni (in luogo di 60) del termine per l'adempimento spontaneo determina uno slittamento di parte degli incassi attesi per l'ultimo quadrimestre 2021 ai primi mesi del 2022.
Considerando l'incremento stimato nell'ultimo quadrimestre prudenzialmente ascrivibile ai pagamenti conseguenti alla notifica delle nuove cartelle di pagamento, l'impatto sul gettito 2021, recuperabile nell'anno successivo, è pari a 160 milioni come da tabelle che seguono.

importi in milioni di euro	**Settembre**	**Ottobre**	**Novembre**	**Dicembre**	**Totale ultimo quadrimestre 2021**
Importo medio mensile atteso a normativa vigente	310,0	330,0	360,0	400,0	1.400,0
Importo medio mensile atteso con estensione dei termini	310,0	310,0	310,0	310,0	1.240,0
Differenza	**0,0**	**-20,0**	**-50,0**	**-90,0**	**-160,0**

importi in milioni di euro	Anno 2021	Anno 2022
Impatto sul gettito	**-160,0**	**160,0**
Erario	-88,0	88,0
Enti previdenziali	-46,4	46,4
Altri enti	-25,6	25,6
di cui enti locali territoriali	-19,2	19,2
di cui altri enti	-6,4	6,4

Agli oneri derivanti dall'articolo in esame si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Articolo 3 (Estensione della rateazione per i piani di dilazione)
L'intervento, limitato ai piani di rateizzazione già in essere alla data dell'8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 per i contribuenti residenti nei comuni della cd. zona rossa) – ovvero all'inizio del periodo di sospensione delle attività di riscossione conseguente all'emergenza epidemiologica, terminato lo scorso 31 agosto – estende da 10 a 18 il numero delle rate che, se non pagate, determinano la decadenza dalla rateizzazione.
Tale intervento, per i provvedimenti di rateizzazione in essere prima dell'inizio della sospensione, rende di fatto coerente il numero delle rate mensili che, se impagate, determinano la decadenza della dilazione, con la durata del periodo di sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dall'agente della riscossione, nonché dagli avvisi di addebito INPS e dagli Avvisi di accertamento esecutivi già affidati all'agente della riscossione.
Tali provvedimenti di rateizzazione, le cui rate in scadenza nel periodo di sospensione potranno essere versate entro il 31 ottobre 2021 al posto che entro il mese successivo il periodo di sospensione (e quindi entro lo scorso 30 settembre 2021), beneficeranno dell'estensione da 10 a 18 del numero delle rate che, se non pagate, determinano la decadenza dalla rateizzazione.
La valutazione sui possibili effetti finanziari dell'intervento ha considerato che:

- difficilmente i contribuenti che erano in regola con i pagamenti delle rate in scadenza prima dell'inizio della sospensione ma che hanno poi sospeso i successivi pagamenti mensili di tutte rate in scadenza durante il periodo di sospensione (n. 18 rate) hanno potuto, entro il 30 settembre 2021, corrispondere, in unica soluzione, un numero di rate tale da non decadere dal piano di pagamento rateale (almeno n. 9 rate oltre a quella ordinariamente in scadenza nel mese di settembre 2021, ovvero dopo la fine della sospensione).
- il mancato versamento, in unica soluzione, di un numero assai elevato di rate, sufficiente ad evitare la decadenza dalla rateizzazione, comporta per i contribuenti, in assenza della disposizione in argomento, l'impossibilità di riprendere ad effettuare i versamenti rateali secondo il piano di pagamento concesso a suo tempo;
- i tendenziali della riscossione da ruolo per l'anno 2021 scontano già, prudenzialmente, il mancato recupero di gettito derivante da pagamenti da parte dei contribuenti di cui al punto precedente. Infatti, per i restanti mesi dell'anno 2021, con riferimento alla riscossione ordinaria, ovvero quella non derivante dagli istituti di Definizione Agevolata (cd. Rottamazione-ter e cd. Saldo e stralcio), è stata prevista una aspettativa di riscossione principalmente derivante dai versamenti dei contribuenti che hanno continuato ad onorare le scadenze di pagamento delle rateazioni anche durante il periodo di sospensione, incrementati da una quota progressiva ascrivibile alla ripresa graduale dell'attività di riscossione correlata e di notifica di nuove cartelle;

Sulla base di tali elementi l'intervento normativo in argomento non determina effetti finanziari negativi.
D'altra parte, grazie a questo intervento, i contribuenti che non erano in arretrato con i pagamenti delle rate in scadenza prima dell'inizio della sospensione ma che hanno poi sospeso i successivi pagamenti mensili di tutte rate in scadenza durante il periodo di sospensione (n. 18 rate) e che corrisponderanno, entro il 31 ottobre 2021, almeno n. 1 rata oltre a quelle ordinariamente in scadenza nel mese di settembre e ottobre 2021, non decadranno dai provvedimenti di rateizzazione a suo tempo concessi.

Articolo 4 (Integrazione del contributo a favore di Agenzia delle entrate - Riscossione per il triennio 2020-2022)
La copertura del contributo è prevista dalla norma a valere sui fondi già accantonati nel bilancio 2019 di Agenzia delle Entrate, ente titolare della funzione nazionale della riscossione, incrementati

dall'avanzo di gestione dell'esercizio 2019 e sulle risorse assegnate per gli esercizi 2020 e 2021 alla medesima Agenzia delle entrate, che consentono la copertura dell'ulteriore importo integrativo di 100 milioni di euro.
Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Articolo 5 (Disposizioni urgenti in materia fiscale)
Commi da 1 a 4 La disposizione, al comma 1, ripartisce le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente per la lotteria degli scontrini, pari a 56 milioni di euro a decorrere dal 2021, tra premi e spese amministrative. Con il decreto di cui al comma 2, le predette risorse, vengono assegnate alle amministrazioni interessate.
In conseguenza della rimodulazione delle risorse disponibili nei termini previsti dai predetti commi 1 e 2, il comma 3 novella l'articolo 141, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, perché produca i suoi effetti solo con riferimento all'anno 2020 e non anche per gli anni a seguire.
Di carattere ordinamentale sono anche le modifiche apportate dal comma 4 all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, per renderlo compatibile con quanto previsto dai predetti commi 1 e 2.
Pertanto, dall'attuazione dei commi da 1 a 4 non derivano nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 5 La disposizione interviene nella disciplina del credito d'imposta a sostegno della cultura di cui all'articolo 36-bis del DL 41/2021 in relazione alle modalità di fruizione dell'agevolazione.
La misura non determina effetti tenuto conto che non viene modificato lo stanziamento previsto dalla norma originaria.
Comma 6 La disposizione intende risolvere le criticità derivanti dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225 il quale ha previsto che le amministrazioni locali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall' articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate.
Con l'entrata in vigore dell'art. 2, comma 2, del decreto legge n. 193/2016, a decorrere dal 1° luglio 2017, si è reso necessario acquisire, nel caso di società per azioni partecipate da una pluralità di amministrazioni locali (come nel caso tipico delle società che gestiscono il servizio idrico integrato), anche la delibera di affidamento della riscossione al soggetto preposto alla riscossione nazionale da parte di tutte le amministrazioni locali partecipanti. La modifica normativa proposta intende semplificare la procedura per l'affidamento all'Agenzia delle entrate-Riscossione delle attività di riscossione delle entrate delle società partecipate eliminando la necessità della delibera degli enti partecipanti.
In ogni caso, per tali società rimane la necessità di essere autorizzate, con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3-bis, del d.lgs. n. 46 del 1999, per poter accedere alla riscossione coattiva tramite ruolo delle proprie entrate.
La disposizione di carattere ordinamentale non comporta oneri per la finanza pubblica.
Commi da 7 a 12 La definizione agevolata introdotta dalle disposizioni in esame riguarda i casi di indebito utilizzo di crediti non spettanti in relazione alle attività poste in essere non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ovvero per errori nella quantificazione delle spese agevolabili, allo scopo di deflazionare ipotesi di contenzioso connesse alla misura in questione e di favorire il recupero spontaneo di agevolazioni fruite in ragione di errori scusabili del contribuente, derivanti dal complesso quadro di regolamentazione e prassi che ha caratterizzato l'agevolazione.

Si stima che il 25 per cento dei crediti d'imposta ricerca e sviluppo non spettanti siano connessi a comportamenti fraudolenti, per i quali non opera la definizione agevolata di cui trattasi.
Dalle risultanze degli atti di recupero notificati dall'Agenzia delle entrate dal 2017 al 2021, l'importo massimo annuo recuperato per sanzioni e interessi è pari a 95 milioni di euro. Moltiplicando tale importo per 8 anni (arco temporale in cui si possono concentrare i controlli sulle annualità interessate dall'istituto definitorio), l'ammontare di sanzioni e interessi potenzialmente recuperabili può essere quantificato in 760 milioni di euro (95 milioni moltiplicati per 8 annualità).
Tenuto conto che restano recuperabili gli indebiti utilizzi del credito d'imposta derivanti da condotte fraudolente, le sanzioni e gli interessi non più recuperabili per effetto della novella normativa possono quantificarsi in euro 570 milioni (pari al 75 per cento di euro 760 milioni).
Prudenzialmente, si stima che l'Agenzia riesca a riscuotere il 50 per cento degli importi derivanti dagli atti di recupero notificati (considerati i ricorsi e, più in generale, le mancate acquiescenze).
In termini di impatto sui saldi di finanza pubblica, pertanto, l'entrata in vigore della norma comporta un effetto negativo complessivo stimato, in termini di minori incassi da attività di recupero, di circa 285 milioni di euro, ossia il 50 per cento di 570 milioni.
A fronte di tali mancate entrate, va considerato che l'introduzione della definizione agevolata può comportare effetti positivi di gettito, tenuto conto che la mancata applicazione di sanzioni e interessi sugli importi riversati nonché la previsione della non punibilità per il delitto di cui all'articolo 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, rappresentano un incentivo al riversamento anche di crediti che comunque non sarebbero stati recuperati, in quanto non rientranti nelle attuali liste selettive predisposte dall'Agenzia in base ai profili di rischio dei contribuenti. Tali effetti positivi sono stimati prudenzialmente (in assenza di elementi certi) in una misura pari al 5 per cento dei crediti impropriamente fruiti, per un importo pari a 210 milioni di euro.
Alla norma sono ascrivibili, pertanto, **effetti negativi di gettito pari a complessivi 75 milioni di euro**, corrispondenti alla differenza tra i maggiori incassi (210 milioni) e i minori introiti (285 milioni).
In termini di cassa, il mancato introito di 285 milioni va ripartito in 8 anni e, quindi, vi è un minor incasso annuo di euro 35,6 milioni. Per quanto riguarda le maggiori entrate, va considerato che la norma prevede un pagamento in tre rate di pari importo, da versare nel 2022, nel 2023 e nel 2024 (prudenzialmente non si tiene conto che per gli atti di accertamento già notificati ma non definitivi il pagamento va effettuato in un'unica soluzione nel 2022).
Gli effetti di cassa sarebbero, pertanto, i seguenti:

	2022	**2023**	**2024**	**dal 2025 al 2029**	**2030**
Maggiori entrate da riversamento dei crediti	70,0	70,0	70,0	0,0	0,0
Minori entrate da sanzioni e interessi	-35,6	-35,6	-35,6	-35,6	0,0
T O T A L E	**+34,4**	**+34,4**	**+34,4**	**-35,6**	**0,0**

(in milioni di euro)

Comma 13 Al fine di assicurare la compatibilità con le regole europee sugli aiuti di Stato, viene integrato il comma 13 dell'art. 1, del DL n. 41/2021 per ricomprendere nel quadro normativo che consente di fruire dei nuovi massimali previsti dalle Sezioni 3.1 "Aiuti di importo limitato" e 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(20202) 1863 final, anche le misure di aiuto introdotte nell'ordinamento successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 41 del 2021 (contributo

start-up, definizione agevolata, esenzione prima rata IMU, contributo a fondo perduto, proroga credito d'imposta locazioni).
Infine, si integra il disposto del comma 16 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021, al fine di acquisire, ai fini dell'emanazione del decreto attuativo ivi previsto, il parere della Conferenza Stato – città ed Autonomie locali.
La disposizione di carattere prettamente ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 14 Si prevede che i revisori legali vengono fatti rientrare nel novero dei soggetti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni annuali e, quindi, all'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni trasmesse ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
La disposizione di carattere prettamente ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il **comma 15** prevede che alle minori entrate derivanti dai **commi da 7 a 12**, valutati in 35,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Articolo 6 (Semplificazione della disciplina del patent box)
La diposizione in argomento sostituisce l'attuale regime c.d. patent box (d'ora in poi anche "vecchio regime"), che consente di ridurre il reddito imponibile di un importo pari al 50% del reddito prodotto da determinate immobilizzazioni immateriali, con un nuovo regime che incrementa del 90% l'importo deducibile delle spese di ricerca e sviluppo relative ai predetti beni.
La norma, inoltre, non impone ai contribuenti che già usufruiscono del vecchio regime di transitare immediatamente nel nuovo, potendo tale evenienza verificarsi, sino al periodo di imposta 2024, solo su base opzionale. A decorrere dal periodo di imposta 2025, invece, i contribuenti in argomento potranno eventualmente usufruire solo del nuovo regime. In ogni caso l'agevolazione non è cumulabile con quella prevista per il credito di imposta c.d. "ricerca e sviluppo".
Ciò premesso, ai fini della quantificazione di eventuali effetti finanziari, la stima è stata effettuata a partire dai dati risultanti dai quadri RF delle dichiarazioni reddituali presentate in relazione al periodo di imposta 2019, che hanno consentito di appurare che il vecchio regime c.d. patent box ha dato luogo a risparmi di imposta per i beneficiari pari a **1,598** miliardi di euro (importo attualmente scontato nelle previsioni di bilancio).
Estrapolando da tali dichiarazioni gli importi riportati nella sezione IV-bis del quadro RU, limitatamente alle colonne 2 (costi di ricerca intra-muros) e 5 (costi di ricerca extra-muros), i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai contribuenti che hanno usufruito del pregresso regime di c.d. patent box ammontano ad euro 1,616 miliardi.
Per determinare gli effetti finanziari complessivi ascrivibili al nuovo regime, tale ultima cifra è stata moltiplicata, dapprima, per l'aliquota di computo della maggiorazione, pari al 90%, dappoi, per la percentuale del 27.9%, ottenuta come somma delle aliquote IRES ed IRAP.
Seguendo tale procedimento, sono stati preliminarmente stimati effetti finanziari negativi pari a **405** milioni di euro annui. Tale importo, quindi, rappresenta il minor gettito che si produrrebbe qualora tutti i contribuenti transitassero dal vecchio al nuovo regime patent box.
Nonostante il nuovo regime risulti, in termini generali, meno oneroso per l'erario di quello attualmente in vigore, è stato ipotizzato che il numero di contribuenti che aderirà allo stesso sia pari solo al 10% di coloro che hanno usufruito del beneficio patent box nell'anno 2019.
Inoltre, si è prudenzialmente ipotizzato che, a partire dall'anno 2021, il numero dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti dalla disciplina, assumendo come anno indice il 2019, potrebbe aumentare del 20%.
Con specifico riguardo alla prima assunzione, si evidenzia che il calcolo di convenienza tra i due regimi dipende da numerose variabili. In particolare, il nuovo regime potrà dare luogo a diversi benefici, tra i quali si segnalano: una sensibile semplificazione del meccanismo di calcolo del beneficio (e, quindi, minori oneri amministrativi a carico dei soggetti beneficiari); una maggiore certezza e celerità nella fruizione del beneficio stesso rispetto alle tempistiche attuali; un livello di

complessità significativamente inferiore e connessa mitigazione dell'attuale aleatorietà derivante da potenziali contestazioni da parte dell'amministrazione finanziaria (si pensi ad esempio alla complessità nella individuazione e calcolo del cosiddetto "nexus ratio" fondamentale ai fini del vecchio regime); un immediato maggior beneficio finanziario per quei soggetti le cui previsioni reddituali, in relazione ai bei immateriali rientranti nel regime per gli anni 2021 e ss., siano modeste (poiché in tale caso il nuovo incentivo sarebbe subito utilizzabile).
Pertanto il passaggio al nuovo regime di almeno il 10 % dei contribuenti permette di quantificare:

- effetti positivi in termini di minori oneri, ottenuti moltiplicando tale percentuale per il risparmio derivabile dalla immediata abrogazione del vecchio regime (1,598 miliardi di euro), pari a **159** milioni di euro annui;
- un aumento degli oneri a carico dell'Erario, ottenuti moltiplicando tale percentuale per il costo annuo della nuova misura agevolativa (405 milioni di euro), pari a **40** milioni di euro annui.

Per quanto concerne invece la seconda assunzione, le sue conseguenze in termini di gettito sono state determinate moltiplicando la percentuale del 20% per l'importo del minore gettito - sopra stimato in 405 milioni di euro - ottenendo un ammontare di **81** milioni di euro.
In aggiunta, considerato che il nuovo regime non è cumulabile con il credito previsto a fronte dello svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo, attualmente utilizzabile in relazione alle spese sostenute sino al periodo di imposta 2022, la quantificazione tiene conto, per i soli anni 2021 e 2022, degli effetti positivi derivanti dalla mancata fruizione di tale agevolazione, quantificati in **132** milioni di euro per ciascuno dei citati anni.
In particolare, considerato che il credito citato può essere utilizzato in tre rate a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di sostenimento degli investimenti, in termini di casa gli effetti vanno distribuiti su tale intervallo temporale.

VALORI ESPRESSI IN MILIONI DI EURO		**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
IRES IRAP	Effetti di cassa della nuova norma in materia di *patent box*	0	-214	-121	-121
IRES IRAP	Effetti di cassa derivanti dall'abrogazione del precedente regime di *patent box*	0	281	159	159
Credito R & D	Effetti di cassa derivanti dall'impossibilità di cumulo delle agevolazioni *patent box* e ricerca e sviluppo	0	44	88	88
Effetti netti in termini di cassa		**0**	**111**	**126**	**126**

Alla luce dei dati sopra indicati, gli effetti di cassa sono positivi in tutti gli anni considerati, nonché per le annualità successive, nelle quali si ritiene che si stabilizzeranno gli effetti positivi derivanti dall'abrogazione del vecchio regime.
Tuttavia, si ritiene, in ottica prudenziale, di non ascrivere effetti finanziari alla disposizione considerandola sostanzialmente neutrale a tali fini.

Articolo 7 (Rifinanziamento Fondo automotive)
La disposizione, al fine di assicurare continuità alle misure incentivanti e di sostegno al settore automotive, prevede il rifinanziamento, per 100 milioni di euro per l'anno 2021, del fondo di cui all'articolo l, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (cd. Fondo automotive per contributi ecobonus), da destinare secondo la ripartizione riportata nella tabella che segue, che costituisce altresì limite di spesa.

Rifinanziamento	100 milioni di euro
Acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli compresi nella fascia 0-60 C02 di cui all'articolo l, comma 1031, legge n. 145 del 2018 (elettrico e ibrido)	65 milioni di euro
Acquisto di veicoli commerciali di categoria N l nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria MI nuovi di fabbrica di cui all'articolo l , comma 657, della legge n. 178 del 2020 (veicoli commerciali)	20 milioni di euro • di cui 15 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici
Acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-135 g/km C02 di cui all'articolo l, comma 654, legge n. 178 del 2020 (termico)	10 milioni di euro
Contributi di cui all'articolo 73-quinquies, comma 2, lettera d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73: contributi destinati alle persone fisiche che acquistano in Italia, entro il 31 dicembre 2021, un veicolo di categoria M1 usato e di prima immatricolazione in Italia, con prezzo risultante dalle quotazioni medie di mercato e non superiore a 25.000 euro, omologato in una classe non inferiore a Euro 6, e che, contestualmente, rottamano un veicolo della medesima categoria, immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2011 ovvero che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni dalla data di immatricolazione e di cui l'acquirente o un suo familiare convivente siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi (veicoli usati)	5 milioni di euro

Lo stanziamento aggiuntivo, parametrato ai fabbisogni stimati e registrati per le diverse misure ed alle risorse attualmente disponibili per le medesime, pari a complessivi 100 milioni di euro per l'anno 2021, consente di dare continuità, in assenza di variazioni significative rispetto al trend ad oggi registrato, per le residue mensilità dell'anno 2021 agli interventi di sostegno nel settore automotive.

Agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

CAPO II
Misure urgenti in materia di lavoro

Articolo 8 (Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)
Variazione normativa

Comma 1 La proposta normativa modifica l'articolo 26 del D.L. 18/2020 al fine di rendere operativo il rimborso dei periodi di quarantena previsti dal comma 1 e dei periodi di assenza dal lavoro per i soggetti "fragili".

La valutazione è stata effettuata considerando i costi complessivi per gli anni 2020 e 2021, ai quali devono essere detratti gli stanziamenti previsti pari a 663,1 milioni di euro per l'anno 2020 e 396 milioni di euro per il 2021.

Effetti finanziari della modifica normativa sul comma 1 dell'articolo 26 (quarantena)

Per determinare l'onere del comma 1 fino al 31 dicembre 2020, a lordo dell'attuale stanziamento, si è tenuto conto del totale delle giornate richieste nel 2020 pari a circa 13,2 milioni per 941.500 soggetti assicurati per la malattia. Per il 2021 fino alla metà di agosto sono state richieste per quarantena 12,1 milioni di giornate riferite a circa 870.000 soggetti assicurati. Tenendo conto del trend dell'ultimo mese (15 luglio – 15 agosto) si ipotizza che fino al 31 dicembre 2021 possano essere richieste ulteriori 3,5 milioni di giornate riferite a 248.000 soggetti. Per i soggetti assicurati per la malattia si è tenuto conto di una retribuzione media giornaliera di 80 euro. Pertanto, tenuto conto di una durata media della quarantena di 14 giorni per individuo e di una carenza pari a 3 giorni, si stima che per gli eventi riconducibili al 2020 l'indennità di malattia rimborsata sarà pari a 687,7 milioni di euro di cui 273,4 per contribuzione figurativa. Per l'anno 2021 l'indennità di malattia da rimborsare sarà pari a 816,6 milioni di euro di cui 324,7 per contribuzione figurativa.
Sulla base dei dati desunti dall'osservatorio INPS sulla malattia risulta che il rapporto tra numero di certificati afferenti ai soggetti assicurati e non assicurati sia circa il 17%. Tenuto conto che i soggetti non assicurati sono anche quelli che più facilmente possono usufruire dello smart working tale percentuale è stata ridotta al 15% (141.200 soggetti per il 2020 e 167.700 per il 2021). Considerando un rimborso forfettario di 600 euro pro capite si stima che l'onere da rimborsare alle aziende sarà pari a 84,7 milioni di euro per gli eventi riconducibili al 2020 e 100,6 milioni di euro per il 2021.

Effetti finanziari della modifica normativa sul comma 2 dell'articolo 26 (fragili)

Con riferimento al comma 2 per il 2020 sono state richieste, da soggetti assicurati per la malattia, 1.326.000 giornate mentre dal 1° gennaio 2021 alla metà di agosto 2021 sono state richieste 440.000 giornate e si stima che entro il 31 dicembre 2021 verranno richieste ulteriori 275.000 giornate. Pertanto, tenendo conto di una retribuzione media giornaliera di 80 euro, si perviene ad un onere per gli eventi riconducibili al 2020 di 88,0 milioni di euro di cui 35,0 milioni per contribuzione figurativa mentre per il 2021 si stimano 47,5 milioni di euro di cui 18,9 per contribuzione figurativa.
Per i soggetti "fragili" non assicurati all'INPS per la malattia si è tenuto di una platea di circa 2.500 persone sia per gli eventi riconducibili al 2020 che per il 2021 e di un importo forfettario di 600 euro pro capite. Pertanto, l'onere per i non assicurati sarà pari a 1,5 milioni di euro sia per il 2020 che per il 2021.
Nel prospetto che segue sono riportati gli oneri complessivi per gli eventi riconducibili al 2020 e 2021 distintamente per i commi 1 e 2 a lordo degli attuali stanziamenti già previsti esclusivamente per i commi 1 e 2.

	2020		2021	
	Totale	di cui figurativa	Totale	di cui figurativa
Quarantena	772,42	273,4	917,2	324,7
Fragili	89,5	35	49	18,9
TOTALE (A)	**861,9**	**308,4**	**966,2**	**343,6**
Finanziamenti a normativa vigente (B)	**663,1**	**165**	**396**	**98,3**

Maggior onere (A-B)	**198,8**	**143,4**	**570,2**	**245,3**

Limitatamente ai commi 1, 2 dell'articolo 26 le risorse già stanziate a legislazione vigente prima dell'entrata in vigore della disposizione in esame sono pari a 663,1 milioni di euro per l'anno 2020 e ulteriori 396 milioni di euro per il 2021, pertanto il maggior onere per **l'anno 2021 è pari a 769 milioni di euro (198,8 milioni di euro** attribuibili agli eventi dell'anno 2020 il cui diritto origina dalla disposizione in esame e **570,2 milioni di euro** attribuibili agli eventi dell'anno 2021) in termini di saldo netto da finanziare e 380,3 milioni di euro in termini di indebitamento netto.
Il **comma 2** prevede la soppressione del comma 482 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le cui risorse sono utilizzate per la copertura di parte della disposizione in esame.
Il **comma 3** prevede la copertura dell'onere derivante dal comma 1, pari a 1.165 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede, quanto a 396 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 2 e, quanto a 769 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 17.

Articolo 9 (Congedi parentali)
Sono state estrapolate dagli archivi gestionali dell'Istituto le seguenti informazioni relative alle misure in esame (lettura dati settembre 2021 relativa al periodo gennaio-giugno 2021):

- n° lavoratori dipendenti privati richiedenti congedo straordinario (assimilabile al congedo parentale in esame): circa 27.000 con un numero medio di giornate fruite pari a 9;
- n° lavoratori autonomi beneficiari di bonus baby-sitting: 14.000;
- n° lavoratori iscritti alla gestione separata beneficiari di bonus baby-sitting: 10.500;

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi e i lavoratori iscritti alla gestione separata, l'ipotesi di base adottata è che la platea fruitrice del bonus baby-sitting è la medesima che fruirà del nuovo congedo parentale ove ne ricorrano le condizioni previste dalla norma in esame.
Ai fini della stima delle platee potenziali beneficiarie dei trattamenti in esame, rispetto ai dati sopra riportati, occorre tener conto dell'accelerazione nelle vaccinazioni dei ragazzi sopra i 12 anni di età che ridurranno sia il rischio contagio che il rischio malattia. Inoltre, è da considerare che la scuola ha inizio a settembre 2021 e che pertanto il periodo di potenziale fruizione delle misure in esame è ridotto rispetto a quanto osservato nei primi sei mesi dell'anno.
Per contro, rispetto a quanto previsto per il congedo straordinario e il bonus baby-sitting, la norma in esame ha eliminato la possibilità per il lavoratore di svolgere l'attività lavorativa in modalità agile qualora si trovasse nelle condizioni richiamate dalla norma. Ciò nonostante, prudenzialmente, si è deciso di effettuare la quantificazione dell'onere derivante dal presente emendamento sulla base dei seguenti elementi:
Lavoratori dipendenti:

- potenziali richiedenti il congedo parentale: 30.600;
- n° giorni di congedo parentale: 10;
- retribuzione media giornaliera 2021: 77,2 euro;
- aliquota contributiva IVS: 33%;

Lavoratori autonomi:

- potenziali richiedenti il congedo parentale: 14.300;
- n° giorni di congedo parentale: 10;
- retribuzione media giornaliera 2021: 48,98 euro;
- aliquota contributiva IVS: 24%;

Lavoratori iscritti Gestione separata:

- potenziali richiedenti il congedo parentale: 10.700;

- n° giorni di congedo parentale: 10;
- retribuzione media giornaliera 2021: 51,2 euro;
- aliquota contributiva IVS: 33%.

Da quanto sopra esposto, l'onere complessivo derivante dal provvedimento in esame è riportato nella tabella seguente.

Onere derivante dalla concessione del congedo parentale, fino al 31 dicembre 2021, per i genitori di figli minori di 14 anni in quarantena, dad o malattia da SARS-CoV-2

Anno 2021 - (importi in milioni di euro)

Tipologia	Prestazione	Copertura figurativa	Totale
Lavoratori dipendenti	11,8	7,8	**19,6**
Lavoratori autonomi	3,5	1,7	**5,2**
Lavoratori gestione separata	2,7	1,8	**4,5**
Totale generale	**18,0**	**11,3**	**29,3**

Ai fini della stima degli effetti finanziari derivanti dalla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche si considerano circa 7.000 soggetti per un numero medio di giorni pari a 9 e una retribuzione lorda giornaliera comprensiva della contribuzione previdenziale pari a 120 euro. Pertanto si stima un costo pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2021.
Agli oneri derivanti dai commi 7 e 8, pari a 36,9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Articolo 10 (Integrazione salariale per i lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria)
La disposizione in esame, al **comma 1**, prevede per i lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria la possibilità di assicurare un periodo complessivo di ulteriori 12 mesi di integrazione salariale straordinaria autorizzato ai sensi dell'articolo 7, comma 10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 anche qualora l'attività del commissario straordinario si concluda prima della fine del periodo autorizzato.
Il **comma 2** prevede un rifinanziamento di 212,2 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale per garantire le prestazioni integrative del trattamento di cui al comma 1.
Si è ipotizzato che l'attività del commissario abbia termine a giugno 2022 pertanto la disposizione comporterebbe una ulteriore prestazione di integrazione salariale di tre mesi (posto che il trattamento di integrazione salariale di dodici mesi riguarderebbe il periodo ottobre 2021-settembre 2022) per un numero di dipendenti stimato in circa 8.300 lavoratori con retribuzione media mensile ponderata pari a 4.060 euro.

ALITALIA - STIMA ONERI PER PROROGA CIGS

(importi in milioni di euro)

Anni	Oneri CIGS			Prestazione integrativa FdS Trasporto Aereo periodo 10/2021-09/2022 (80% retr.)
	Prestazioni + ANF	Coperture figurative	**Totale**	
2022	29,8	33,7	63,5	212,2

Il **comma 3** prevede la copertura degli oneri per un totale di 275,7 milioni di euro per l'anno 2022 di cui 63,5 milioni di euro per i trattamenti previsti dal comma 1 e pari a 212,2 milioni di euro per l'incremento del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale previsti dal comma 2, a cui si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Articolo 11 (Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)
L'intervento normativo prevede al **comma 1** che i datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono presentare domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di tredici settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.
Il **comma 2** prevede che i datori di lavoro di cui all'articolo 50-bis, comma 2 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di nove settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.
Le tredici settimane di trattamenti di cui al comma 1 e le nove settimane di cui al comma 2 sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di ventotto settimane di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 ovvero il periodo di diciassette settimane di cui all'articolo 50-bis, comma 2 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, decorso il periodo autorizzato.

Comma 1 – Assegno ordinario e CIG in deroga
Per quanto attiene la definizione della platea di lavoratori interessati dall'intervento normativo, si è tenuto conto delle risultanze desunte dai monitoraggi INPS con riferimento ai beneficiari del mese di giugno 2021 appartenenti a unità produttive che hanno chiesto almeno 20 settimane ai sensi del DL 41/2021.

- 84.300 beneficiari di assegno ordinario con retribuzione media oraria pari a 11,3 euro, un numero medio mensile di ore fruite pari a 82; l'importo medio orario pro-capite della prestazione di AO è risultato pari a 6,1 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 3,7 euro;

- 109.000 beneficiari di CIG in deroga con retribuzione media oraria pari a 11,1 euro e numero medio mensile di ore fruite pari a 81; l'importo medio orario pro-capite della prestazione di CIGD è risultato pari a 6,0 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 3,7 euro.

Gli importi orari delle prestazioni e delle retribuzioni si riferiscono al dato ponderato relativo sia ai pagamenti diretti che a conguaglio desunti media maggio-giugno 2021 (lettura settembre 2021).
Sia le platee che le ore fruite sono state prudenzialmente incrementate per tener conto delle domande giacenti e del fatto che le aziende che usufruiranno delle ulteriori settimane concesse dalla norma in esame sono quelle che più hanno risentito della crisi economica derivante dalla pandemia. Pertanto, la stima è stata predisposta sui seguenti parametri:

- 115.000 lavoratori potenziali fruitori di assegno ordinario (AO), con un numero medio mensile di ore integrate pari a 90;
- 135.000 lavoratori potenziali fruitori di trattamenti di integrazione salariale in deroga (CIGD), con un numero medio mensile di ore integrate pari a 90.

Nella tabella seguente sono riportati gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni previste dalla norma in esame.

Stima oneri al lordo degli effetti fiscali per ulteriori 13 settimane di Assegno Ordinario e CIGD

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Tipologia di intervento	**Onere per prestazioni e coperture figurative**							
	Numero beneficiari	Numero ulteriori settimane	Numero medio mensile ore fruite	Importo medio orario Prestazione + ANF (euro)	Importo medio orario Copertura figurativa (euro)	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Onerer per Copertura figurativa (milioni di euro)	**Totale**
Anno 2021								
Fondi di solidarietà	115.000	13	90,0	6,1	3,7	189,4	114,9	304,3
Deroga	135.000	13	90,0	6,0	3,7	218,7	134,9	353,6
Totale	**250.000,0**					**408,1**	**249,8**	**657,9**

Comma 2 – CIGO Settore Tessile

L'articolo 4, c. 2 del Dl 99/2021 poi confluito nell'art. 50-bis del DL 73/2021 prevedeva la concessione di ulteriori 17 settimane di CIGO per il settore tessile nel periodo tra 1/7/2021 e il 31/10/2021. Tale concessione era prevista nel limite dello stanziamento fissato in 185,4 milioni di

euro (113,3 milioni di euro per prestazione e ANF connessi e 72,1 milioni di euro per copertura figurativa).
Per tener conto della forte adesione alla misura in esame e delle 2.943 domande ancora giacenti si stima un ulteriore onere di 80,0 milioni di euro da aggiungere allo stanziamento sopra riportato arrivando a 265,4 milioni di euro ai fini della copertura di quanto previsto dall'art. 4, c. 2, del DL 99/1021 (162,2 milioni di euro per prestazione e ANF connessi e 103,2 milioni di euro per copertura figurativa).
Ipotizzando che tutte le aziende utilizzino le ulteriori 9 settimane per i medesimi lavoratori, sulla base degli stessi parametri utilizzati nella RT dell'art. 4, c. 2, del DL 99/2021 si perviene ad un maggiore onere complessivo di **140,5 milioni di euro** (85,9 milioni di euro per prestazione e ANF connessi e 54,6 milioni di euro per copertura figurativa).

Nella tabella seguente è riportato l'onere complessivo del provvedimento in esame.

Stima oneri al lordo degli effetti fiscali per ulteriori 13 settimane di Assegno Ordinario e CIGD e ulteriori 9 settimane di CIGO per il settore tessile

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Tipologia di intervento	Onere per prestazioni e coperture figurative							
	Numero beneficiari	Numero ulteriori settimane	Numero medio mensile ore fruite	Importo medio orario Prestazione + ANF (euro)	Importo medio orario Copertura figurativa (euro)	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Onerer per Copertura figurativa (milioni di euro)	**Totale**
Anno 2021								
Fondi di solidarietà	115.000	13	90,0	6,1	3,7	189,4	114,9	304,3
Deroga	135.000	13	90,0	6,0	3,7	218,7	134,9	353,6
CIGO settore tessile	114.000	9	55,0	6,6	4,2	85,9	54,6	140,5
Totale	**364.000,0**					**494,0**	**304,4**	**798,4**

La previsione al **comma 9** si rende necessaria per l'impossibilità di autorizzare ulteriori domande di cassa per le aziende del settore tessile avendo raggiunto in via prospettica il limite di 265,4milioni di euro. La stima del fabbisogno necessario è stata effettuata sulla base delle domande in giacenza e ancora non autorizzate e delle possibili future richieste. Dalla diposizione derivano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica pari a **80 milioni di euro per l'anno 2021** di cui 31 milioni di euro per contribuzione figurativa.
Il **comma 6** prevede che la disposizione si applichi anche ai fondi di solidarietà di cui di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Considerato che i fondi bilaterali per l'anno 2021 hanno un finanziamento di 2.000 milioni di euro (900 + 1.100 milioni di euro) e che ad oggi risultano effettivamente spesi 685 milioni di euro (654 per l'FSBA e 31 per Formatemp). Stimando prudentemente un ulteriore spesa fino a fine anno di 480 milioni di euro si arriva ad una spesa di 1.165 milioni, pertanto i fondi residui a disposizione 835 milioni di euro possono finanziare le ulteriori 13 settimane previste dalla disposizione per una spesa stimata di 379 milioni di euro e un residuo di risorse di 456 milioni da utilizzare in compensazione per i maggiori oneri previsti dal presente articolo.
Il **comma 10** prevede la rideterminazione in 106 milioni di euro del limite di spesa previsto all'articolo 40-bis comma 1 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni

dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. La disposizione normativa consente, in deroga alla normativa vigente in termini di durata della prestazione, ai datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, l'accesso a un trattamento di integrazione salariale straordinario per un massimo di tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021, limitatamente ai datori di lavoro che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale del d.lgs 148/2015 (ordinario e straordinario). Rispetto alle stime dai monitoraggi previsti dalla norma si registra un limitato utilizzo che suggerisce una revisione delle risorse ad esso destinate. Sulla base dei dati attualmente a disposizione si registrano 6 accoglimenti già decretati, 3 pratiche in lavorazione e 6 istanze rigettate. Tutti riguardano aziende medio piccole pertanto mantenendo un ragionevole elemento di prudenza si può immaginare che fino alla fine dell'anno possano essere interessati alla disposizione 30 mila lavoratori. Considerando un'integrazione media oraria mensile di 80 ore, una retribuzione media oraria di 12,8 euro e una prestazione di 6,6 euro si stimano oneri per 106 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 41 milioni per contribuzione figurativa.
Pertanto, l'effetto sulla finanza pubblica è un minor onere pari a 245 milioni di euro per l'anno 2021 di cui 96 per minore contribuzione figurativa.
Il **comma 11** prevede la revisione dei limiti delle minori entrate contributive derivanti dal contratto di rioccupazione. Considerata l'adesione al nuovo contratto (si registrano sulla base dei dati delle comunicazioni obbligatorie incrociate con la DID meno di 60 mila attivazioni potenzialmente interessate fino al 20 settembre 2021). Pertanto, considerando che la norma prevede l'agevolazione fino al 31 ottobre 2021 prudenzialmente si stimano complessivamente 120 mila assunzioni con contratto di rioccupazione e tenendo conto delle stesse ipotesi effettuate nella relazione tecnica di istituzione del contratto di rioccupazione, si stimano i seguenti effetti finanziari.

(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica; valori in mln di euro)

Anni	Numero rapporti di lavoro con esonero	Minori entrate contributive (lordo fisco)	Effetto fiscale indotto	Effetto totale
2021	120.000	-216,0	-	-216,0
2022		-108,0	74,5	-33,5
2023		0,0	6,6	+6,6
2024			-15,3	-15,3

Dal comma 11 derivano in sostanza maggiori entrate contributive al lordo degli effetti fiscali per 369,6 milioni di euro per l'anno 2021 e 184,8 milioni di euro per l'anno 2022. Ne derivano minori entrate fiscali per l'anno 2023 valutate in 11,4 milioni di euro.
Il **comma 12** prevede la copertura degli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 9 pari a 878,4 milioni di euro per l'anno 2021 e alle minori entrate derivanti dal comma 11 valutate in 11,4 milioni di euro per l'anno 2023 a cui si provvede:
a) quanto a 456 milioni di euro per l'anno 2021 mediante l'utilizzo delle economie derivanti dal comma 6;
b) quanto a 245 milioni di euro per l'anno 2021 mediante l'utilizzo delle economie derivanti dal comma 10;
c) quanto a 177,4 milioni di euro per l'anno 2021 mediante quota delle maggiori entrate derivanti dal comma 11 per tale anno;

d) quanto a 11,4 milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 17.
Il **comma 13** prevede l'incremento di 200 milioni di euro per l'anno 2021dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, in base alle esigenze che derivano dall'attività di monitoraggio ai fini di consentire l'erogazione per il 2021 ai soggetti beneficiari.
Il **comma 14** prevede la copertura finanziaria degli oneri del comma 13 pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021 a cui si provvede ai sensi dell'articolo 17.
Il **comma 15** prevede la soppressione del quinto periodo dell'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Comma 16 si propone l'introduzione del comma 251-ter nell'articolo 1 della legge n. 145/2018 che dispone la proroga in continuità fino al 31 dicembre 2021 dell'indennità concessa nel precedente comma 251-bis, ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Regione Sicilia che hanno presentato domanda di indennità nel 2020. Dagli archivi INPS, i lavoratori appartenenti alle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione Siciliana, che hanno presentato domanda nel 2020, di cui al comma 251-bis, sono risultati 60 unità: per essi è stato considerato un importo mensile della prestazione di 1.038 euro (comprensivo degli assegni al nucleo familiare) e una retribuzione di circa 2.700 euro.

Oneri (in migliaia di euro)			
n. beneficiari	**Prestazioni (compresi ANF)**	**Contributi figurativi**	**Totale**
60	747,4	641,5	1.388,9

Comma 17 prevede che i benefici di cui al comma 16 sono concessi nel limite di 1,39 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019. n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.157.

Articolo 12 (Disposizioni in materia di mobilità del personale)
La proposta serve ad evitare che l'interpretazione letterale della disposizione di cui al comma 1.1. dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001, introdotto dalla legge di conversione del DL 80/2021, legge n. 113/2021, escluda il personale degli enti locali con un numero di dipendenti non superiore a 100 dipendenti dall'applicazione della mobilità volontaria sia in uscita che in ingresso.
La misura, di carattere prettamente ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO III
Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Articolo 13 (Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)
Quanto alle previsioni contenute nel **comma 1 lett. c) n. 4** si segnala che gli importi mediamente introitati a seguito delle prescrizioni obbligatorie emanate dal personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro ammontano mediamente a circa 10.400.000 euro annui (nel 2019 euro 13.445.594, nel 2020 euro 7.423.543).
Quanto alla istituzione della banca dati prevista al **comma 1 lett. f)**, i relativi costi sono stati calcolati prendendo a riferimento analoghe banche dati già avviate e gestite dall'Ispettorato nazionale del lavoro. Il costo pari ad euro 1.500.000 è relativo al solo anno 2022 mentre la relativa manutenzione sarà a carico del bilancio dell'Ispettorato.
Le ulteriori disposizioni contenute al comma 1 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 3. La disposizione, per le finalità ivi indicate, autorizza l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ad assumere a tempo indeterminato un contingente pari a 1.024 unità da inquadrare nell'Area terza, posizione economica F1, del C.C.N.L. comparto Funzioni Centrali, profilo professionale di "Ispettore".

La quantificazione degli oneri assunzionali è stata effettuata sulla base della seguente retribuzione pro capite (a lordo degli oneri riflessi a carico dell'Ispettorato):

Stipendio tabellare	Tredicesima mensilità	Indennità di Amministrazione	Totale Lordo dipendente (CCNL vigente)	INPS gestione ex Inpdap 24,20%	Opera Previdenza/ TFR 5,68%	IRAP 8,50%	Totale trattamento fisso e continuativo (Lordo Amministrazione)	Trattamento accessorio (adeguamento FRD) determinato in relazione alla media pro-capite attuale del personale INL	TOTALE COMPLESSIVO (FONDAMENTALE E ACCESSORIO MEDIO)	Incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (3,78%)	RETRIBUZIONE COMPLESSIVA PRO CAPITE ANNUA LORDA A REGIME
22.291,78	1.857,65	2.772,72	**26.922,15**	6.515,16	1.529,18	2.288,38	**37.254,87**	4.458,00	**41.712,87**	1.576,75	**43.289,62**

Tenuto conto che le predette assunzioni, in ragione dei necessari tempi tecnici per lo svolgimento delle procedure concorsuali, potranno verosimilmente essere effettuate non prima del 1° luglio 2022, ne deriva per l'anno 2022, un onere complessivo pari ad euro 22.164.285,44 (rateo di spesa). L'onere complessivo a regime, da sostenersi a decorrere dall'anno 2023, è invece pari ad euro 44.328.570,88.

La norma è finalizzata a colmare le carenze di organico esistenti in Area III, tenuto conto delle facoltà assunzionali dell'Ispettorato esercitabili a legislazione vigente (cfr. P.T.F.P. INL relativo al triennio 2021/2023).

In particolare, a fronte di una dotazione organica dell'Area III pari a n. 4.479 unità, alla data del 1° gennaio 2021 risultavano in servizio n. 2.882 unità di personale, con una scopertura, pertanto, pari a n. 1.597 unità.

Delle citate 1.597 unità ne sono state messe a concorso (procedure in corso) n. 1.222 e n. 300 sono destinate da specifiche disposizioni legislative all'assunzione di ispettori tecnici.

Inoltre, con riferimento al personale ispettivo, si rappresenta che, al netto delle procedure concorsuali già avviate, le facoltà assunzionali derivanti da turn-over (ancora da autorizzare e considerando anche le cessazioni del personale di ruolo che interverranno al 31 dicembre 2021) sono solo n. 58, mentre le facoltà previste da speciali disposizioni legislative sono state interamente utilizzate.

Per quanto concerne lo svolgimento della procedura concorsuale è stato quantificato un onere, per l'anno 2022, pari ad euro 1.500.000, il cui importo è coerente con quello sostenuto dall'Ispettorato per far fronte allo svolgimento di analoghe procedure concorsuali (ad esempio, concorso RIPAM per l'assunzione di circa 1.000 unità di personale di Area III).

Quanto alle maggiori spese di funzionamento collegate all'assunzione del nuovo contingente di personale pari a 1.024 unità, si fa presente che l'Ispettorato dovrà sostenere per le proprie strutture e uffici:

1) **oneri di diretta imputazione**: per interventi formativi e di addestramento obbligatori, per missioni e trasferte a fronte delle ispezioni riguardanti la vigilanza lavoristica di prevenzione e contrasto agli illeciti, per l'equipaggiamento necessario allo svolgimento di specifiche attività (ad esempio: mute, elmetti, maschere antigas, zaini, palette per segnalazioni, ecc.), per assicurare un servizio di noleggio di autovetture e furgoni senza conducente, per giorni non continuativi, in tutte le provincie del territorio nazionale italiano, finalizzato alle attività di polizia giudiziaria, per l'acquisto di personal computer, terminali (comprensivi delle periferiche di base, tastiera, mouse e del software di base necessario per il loro funzionamento), per la telefonia mobile;

2) **oneri comuni**: energia elettrica, acqua, gas, spese di condominio, spese di locazione passiva di beni immobili, mobili e arredi, licenze d'uso per software, noleggi di impianti e macchinari, manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi, manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari, manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio, manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili.

Di seguito, si riportano le tabelle con il dettaglio delle suddette spese di funzionamento:

Tabella 1 - Spese di funzionamento annue pro capite

Tipologia di spesa/annualità	2022	2023	2024
Parte corrente (Indennità di missione e di trasferta, acquisto di servizi per formazione specialistica, acquisto di servizi per formazione obbligatoria, carburanti, combustibili e lubrificanti, equipaggiamento, materiale informatico, altri beni e materiali di consumo, utenze e canoni, servizi amministrativi, servizi sanitari, manutenzioni ordinaria, servizi informatici e telecomunicazioni)	2.500,00	5.000,00	5.000,00
Una tantum (spese in conto capitale per mobili e arredi e per l'acquisto di personal computer (terminali, comprensivi delle periferiche di base e del software necessario per il loro funzionamento).	4.000,00	-	-
TOTALE	**6.500,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

Tabella 2 - Sintesi maggiori spese di funzionamento dell'INL ripartito per capitoli dello stato di previsione dello MLPS per l'assunzione di 1.024 unità di personale

Capitoli	2022	2023	2024
1231 – Somme da trasferire all'Ispettorato Nazionale del Lavoro	2.560.000,00	5.120.000,00	5.120.000,00
7131 – Somme da trasferire all'Ispettorato Nazionale del Lavoro	4.096.000,00	-	-
TOTALE	**6.656.000,00**	**5.120.000,00**	**5.120.000,00**

Alle suddette spese di funzionamento degli uffici dell'I.N.L. vanno aggiunte le spese per l'acquisto di beni e servizi legate all'equipaggiamento delle nuove unità di personale necessari per lo svolgimento dell'attività di vigilanza da parte del medesimo personale.

Nel dettaglio, il relativo costo è stato calcolato tenendo conto dell'approvvigionamento di n. 1 pc portatile per ciascuna unità ispettiva (costo medio euro 1.000 x 1.114 unità = euro 1.114.000) nel 2022 e delle relative licenze software e middleware a decorrere dallo stesso anno (spesa media euro 1.200 x 1.114 = 1.336.800).

Pertanto, i costi per le spese anzidette ammontano complessivamente ad euro 2.450.800 per l'anno 2022 ed euro 1.336.000 a decorrere dal 2023.

Quanto all'aumento dell'organico del personale dell'Arma dei Carabinieri da destinare al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, pari a 90 unità e previsto al **comma 4** si rappresenta quanto segue. L'incremento, in particolare, è relativo a 45 unità nel ruolo Ispettori e 45 nel ruolo Appuntati e Carabinieri. L'onere correlato alle citate assunzioni è pari ad euro 658.288 per l'anno 2022, ad euro 3.756.018 per l'anno 2023, ad euro 4.328.623 per l'anno 2024, ad euro 4.544.998 per l'anno 2025, ad euro 4.595.330 per l'anno 2026, ad euro € 4.668.246 per l'anno 2027, ad euro € 4.713.412 per gli anni dal 2028 al 2031, ad euro 4.766.424 per l'anno 2032 e ad euro 4.846.170 annui a decorrere dall'anno 2033.

I suddetti oneri tengono conto degli effetti legati alla tornata contrattuale 2019- 2021(pari ad un incremento medio del 4,26%).

Nella tabella che segue sono indicati gli oneri individuali per l'assunzione delle unità nei due differenti ruoli.

		onere stipendiale annuo (parametri aggiornati da riordino)			2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033	
ENTITA'	qualifica stipendiale	base	*accessorio* (FESI+ straod.)	TOTALE incrementato del 4,26%	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo
45	*Allievo Car.*	€ 21.046,37	€ 0,00	€ 21.942,95	4	€ 329.144,18	2	€ 164.572,09	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
	Carabiniere	€ 38.204,20	€ 5.620,52	€ 45.691,65	0	€ 0,00	10	€ 1.713.436,99	12	€ 2.056.124,39	12	€ 2.056.124,39	12	€ 2.056.124,39	8	€ 1.370.749,59	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
	Car. Scelto	€ 39.648,22	€ 5.620,52	€ 47.197,19	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	4	€ 707.957,82	12	€ 2.123.873,47	12	€ 2.123.873,47	12	€ 2.123.873,47	12	€ 2.123.873,47	8	€ 1.415.915,65	0	€ 0,00
	Appuntato	€ 41.357,68	€ 5.620,52	€ 48.979,47	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	4	€ 734.692,07	12	€ 2.204.076,21
				Totale oneri	4	€ 329.144,18	12	€ 1.878.009,08	12	€ 2.056.124,39	12	€ 2.056.124,39	12	€ 2.056.124,39	12	€ 2.078.707,42	12	€ 2.123.873,47	12	€ 2.123.873,47	12	€ 2.123.873,47	12	€ 2.123.873,47	12	€ 2.150.607,72	12	€ 2.204.076,21
45	*Allievo Car.*	€ 21.046,37	€ 0,00	€ 21.942,95	4	€ 329.144,18	2	€ 164.572,09	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
	Carabiniere	€ 38.204,20	€ 5.620,52	€ 45.691,65	0	€ 0,00	10	€ 1.713.436,99	6	€ 1.028.062,19	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
	Maresciallo	€ 47.427,92	€ 5.620,52	€ 55.308,30	0	€ 0,00	0	€ 0,00	6	€ 1.244.436,83	12	€ 2.488.873,66	6	€ 1.244.436,83	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
	Maresciallo ord.	€ 49.573,52	€ 5.620,52	€ 57.545,31	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	6	€ 1.294.769,28	12	€ 2.589.538,77	12	€ 2.589.538,77	12	€ 2.589.538,77	12	€ 2.589.538,77	12	€ 2.589.538,77	6	€ 1.294.769,39	0	€ 0,00
	Maresciallo capo	€ 50.693,70	€ 5.620,52	€ 58.713,21	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	6	€ 1.321.047,13	12	€ 2.642.094,26
				Totale oneri	4	€ 329.144,18	12	€ 1.878.009,08	12	€ 2.272.499,02	12	€ 2.488.873,66	12	€ 2.539.206,11	12	€ 2.589.538,77	12	€ 2.589.538,77	12	€ 2.589.538,77	12	€ 2.589.538,77	12	€ 2.589.538,77	12	€ 2.615.816,52	12	€ 2.642.094,26
						€ 658.288		€ 3.756.018		€ 4.328.623		€ 4.544.998		€ 4.595.330		€ 4.668.246		€ 4.713.412		€ 4.713.412		€ 4.713.412		€ 4.713.412		€ 4.766.424		€ 4.846.170

Il **comma 5** autorizza, a decorrere dal 1° settembre 2022, l'Arma dei carabinieri ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali 45 unità del ruolo ispettori e 45 unità del ruolo appuntati e carabinieri. A tal fine viene autorizzata la spesa di euro 658.288 per l'anno 2022, euro 3.756.018 per l'anno 2023, euro 4.328.623 per l'anno 2024, euro 4.544.998 per l'anno 2025, euro 4.595.330 per l'anno 2026, euro 4.668.246 per l'anno 2027, euro 4.713.412 per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, euro 4.766.424 per l'anno 2032 e euro 4.846.170 annui a decorrere dall'anno 2033.
Il **comma 6** prevede la copertura degli oneri pari a 45.329.374 euro per l'anno 2022, 64.941.389 euro per l'anno 2023, 65.513.994 euro per l'anno 2024, 65.730.369 euro per l'anno 2025, 65.780.701 euro per l'anno 2026, 65.853.617 euro per l'anno 2027, 65.898.783 euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, 65.951.795 euro per l'anno 2032 e 66.031.541 euro annui a decorrere dall'anno 2033, ai sensi dell'articolo 17.

CAPO IV
Misure finanziarie urgenti

Articolo 14 (Disposizioni urgenti per l'adempimento di obblighi europei e internazionali e per la liquidazione degli enti dipendenti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)
Il **comma 1** autorizza nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale una spesa pari a 2.019.431 euro per l'anno 2021, a 1.613.431 euro per l'anno 2022, a 1.651.431 euro per l'anno 2023, a 1.702.431 euro per l'anno 2024, a 1.769.431 euro per l'anno 2025 e a 1.839.431 euro a decorrere dall'anno 2026, per assicurare senza soluzione di continuità la prosecuzione delle trasmissioni della San Marino RTV S.p.A. Tale autorizzazione decorre dall'esercizio finanziario 2021 e serve a coprire il trasferimento alla Repubblica di San Marino della somma necessaria per compensare i maggiori costi derivanti dallo spegnimento, nell'interesse dello Stato italiano, del CH 51,e al non uso di altre frequenze (CH 7, 26, 30, 12B e 12C) nelle more della Legge di ratifica di un nuovo Accordo di collaborazione in materia radio-televisiva che sarà stipulato fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino nell'ambito della realizzazione del Piano di azione per il 5 G. Nelle more della ratifica dell'Accordo bilaterale con San Marino, la spesa autorizzata dal comma 1 deve intendersi aggiuntiva rispetto all'autorizzazione di spesa vigente stanziata ai sensi dell'art. 3 della legge n. 164/2015 sul capitolo 2183/MEF, p.g. 1 "Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e San Marino e per le attività connesse alla diffusione di notizie italiane con i servizi esteri" e pari a euro 2.878.569. Si precisa che, poiché le frequenze di cui si tratta sono nella disponibilità, internazionalmente riconosciuta, della Repubblica di San Marino, il loro mancato utilizzo da parte di detto Stato e il conseguente utilizzo da parte dell'Italia non comporta minori entrate per la finanza pubblica italiana.
La quantificazione degli oneri relativi alla Presidenza italiana del Consiglio d'Europa prevista dal **comma 2** è basata sull'esperienza della Presidenza italiana del G20 ed è così suddiviso:
- 800.000 euro per l'organizzazione della riunione dei Ministri degli affari esteri del Consiglio d'Europa, che costituisce l'impegno principale dell'esercizio di Presidenza, prevedendo la partecipazione di tutti gli organi del Consiglio d'Europa dei 47 Stati Membri e dei 5 Paesi con status di osservatore, per una partecipazione stimata di 350 persone. La stima include i costi della segreteria organizzativa, le spese di alloggio per i capi delegazione, i costi di catering, affitto, allestimento e sicurezza delle sale, nonché spese relative alla realizzazione di materiale promozionale e divulgativo;
- 600.000 euro per l'organizzazione di eventi a livello ministeriale e conferenze attinenti alle priorità della nostra Presidenza, da tenersi in collaborazione con il Consiglio d'Europa e con le altre amministrazioni dello Stato e con apertura alla società civile. Tale impegno corrisponde alla prassi univoca delle Presidenze di turno del Consiglio d'Europa;

- 180.000 euro per l'organizzazione in Italia e a Strasburgo di eventi di promozione culturale sulla base della prassi seguita da tutte le presidenze di turno;
- 120.000 euro per le spese di comunicazione e per le spese di funzionamento e di missione della Task Force istituita presso la Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza e incaricata dell'organizzazione della Presidenza italiana del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

Una quota parte del predetto importo complessivo, pari a 200.000 euro, è attribuibile all'esercizio finanziario 2021, per l'esigenza di svolgere fin da subito le necessarie attività preparatorie. Lo stanziamento previsto nell'ambito della delibera missioni internazionali per l'anno 2021, pari a 375.000 euro, si è rivelato insufficiente, anche in relazione alla pandemia ancora in essere.

La ripartizione tra le varie voci di spesa è puramente indicativa: nel rispetto del limite massimo di spesa di 1,7 milioni di euro, gli importi dedicati alle singole attività sono suscettibili di variazioni a seconda delle effettive esigenze.

MINISTERIALE ESTERI

Evento culturale e ricevimento per delegazioni sera del 19 maggio 2022

Sala per l'evento	**Ipotesi budget**	**Note**	
Affitto sala (sala da determinare dopo stanziamento)	60.000,00 €		
Allestimenti (affitto tavoli e sedie, segnaletica ecc)	30.000,00 €		
Audio e microfoni	30.000,00 €		
Schermi, videocamere e regia video	45.000,00 €		
Subtotale			**165.000,00 €**
REGISTRAZIONE			
Subtotale			**2.000,00 €**
INTERPRETATION			
Cabine d'interpretariato - 3 sedute - n. 300 Ricevitori e cuffie interpretariato			
Subtotale			**11.500,00 €**
DECORAZIONI			
Fiori per sala congressi	15.000,00 €		
Sfondo per sessioni e foto istituzionali	25.000,00 €		
Allestimenti vari (bandiere, arredi)	5.000,00 €		
Subtotale			**45.000,00 €**
RINFRESCHI			
Tavolo tè/caffè per la sala congressi			
Subtotale			**2.500,00 €**
SESSIONE INFORMALE - STANZA A			
Allestimenti (affitto tavoli e sedie, segnaletica ecc)	10.000,00 €		
Audio e microfoni	5.000,00 €		
Schermi, videocamere e regia video	5.000,00 €		
Cabine d'interpretariato 3 sedute - n. 100 Ricevitori e cuffie interpretariato	10.000,00 €		
Aperitivo/coffe break			

	5.000,00 €	
Subtotale		**35.000,00 €**
SESSIONE INFORMALE - STANZA B		
Buffet con piatti freddi e caldi		
Subtotale		**10.500,00 €**
STANZA VIP E STANZE PER BILATERALI Vip lounge per capi delegazione, ufficio per SG e stanze per bilaterali		
Subtotale		**8.000,00 €**
STANZA PER POSSIBILE CERIMONIE PER FIRME		
Subtotale		**5.000,00 €**
UFFICI PER DELEGAZIONI		
Arredi	3.000,00 €	
Computer, stampanti e toner	3.500,00 €	
Subtotale		**6.500,00 €**
REQUISITI PER GLI UFFICI		
Ufficio per il Segretariato (10 pax)		
Subtotale		**3.500,00 €**
Ufficio per il Cerimoniale del Consiglio d'Europa		
Subtotale		**1.500,00 €**
CANCELLERIA E SIMILI		
Subtotale		**3.000,00 €**
Liasion officers per le delegazioni		
Subtotale		**44.000,00 €**
SALA STAMPA		
Subtotale		**14.000,00 €**
QUESTIONI DI CERIMONIALE		
Hostess and Stewards in aeroporto	190.000,00 €	
Noleggio mezzi di trasporto	15.000,00 €	
Subtotale		**205.000,00 €**
CENA DI GALA (100 persone)		
Subtotale		**180.000,00 €**
IMPREVISTI		**58.000,00 €**
TOTALE		**800.000,00 €**

SPESE PER ALTRI EVENTI A LIVELLO MINISTERIALE E CON SOCIETA' CIVILE

EVENTO DIP. POLITICHE GIOVANILI

Trasferimenti meeting	**Unità**	**Ammontare**	**Numero**	**Totale**
Viaggi team coordinamento/segreteria (5p)	Viaggio	150,00 €	5	750,00 €
Alloggio coordinamento/segreteria (5px5g)	Giorno	90,00 €	25	2.250,00 €
Corrispettivo per esperti (2 al gg x 3gg)	Unità	500,00 €	6	3.000,00 €

Viaggi relatori (30p)	Viaggio	250,00 €	30	7.500,00 €
Alloggio relatori (30px1g)	Giorno	150,00 €	30	4.500,00 €
Mobilità locale relatori (15px3g)	Giorno	60,00 €	45	2.700,00 €
Viaggi partecipanti (50 min. 50 civil servants, 50 ass. giovanili)	Viaggio	250,00 €	150	37.500,00 €
Associazioni giovanili ITA (50p.)	Viaggio	150,00 €	50	7.500,00 €
Alloggio partecipanti (200px3g)	Giorno	51,00 €	600	30.600,00 €
Mobilità locale eventi esterni Torino	Giorno	3.000,00 €	1	3.000,00 €
Imprevisti				700,00 €
				100.000,00 €

EVENTO DIP. POLITICHE ANTI DROGA

Coffee break	**5.000,00 €**

EVENTO DIP. PARI OPPORTUNITA'

Personale (hostess, steward, tecnici informatici, interpreti)	75.000,00 €
Catering (coffee break, acqua, evento sociale)	20.000,00 €
Logistica	30.000,00 €
Allestimenti sale (tavoli, arredi, sedie, segnaletica etc.)	20.000,00 €
Grafica e tipografia	20.000,00 €
Informatica (microfoni, servizio di wifi, impianti tecnici)	30.000,00 €
	195.000,00 €

TOTALE

EVENTO INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Segreteria organizzativa	60.000,00 €
Personale (hostess, steward, tecnici informatici, interpreti, liaison officer)	75.000,00 €
Catering (coffee break, acqua, evento sociale)	25.000,00 €
Logistica	50.000,00 €
Allestimenti sale (tavoli, arredi, sedie, segnaletica etc.)	20.000,00 €
Grafica e tipografia	25.000,00 €

Trasferimenti e altri servizi	15.000,00 €
Informatica (microfoni, servizio di wifi, impianti tecnici)	29.500,00 €
Forniture (materiale di cancelleria)	500,00 €
	300.000,00 €

SPESE PER IL PROGRAMMA CULTURALE 2022

Mostra a Roma per Ministeriale Esteri	60.000 €
Concerto a Roma per Ministeriale Cultura	30.000 €
Concerto a Roma per Ministeriale Esteri	30.000 €
Mostra a Venezia	60.000 €
	180.000 €

FUNZIONAMENTO E MISSIONI

MISSIONI	**N. GIORNI**	**COSTO PER MISSIONE**	**N./PAX**	**TOT.**
Missioni mensili a Strasburgo		1.000 €	5 MISSIONI/2 PERSONE	10.000 €
Missioni del RP a Roma		1.000 €	4 MISSIONI/1 PERSONA	4.000 €
Missioni in località italiane in preparazione di eventi culturali		500 €	7 MISSIONI/2 PERSONE	7.000 €
TOTALE			**Subtotale**	**21.000 €**

FUNZIONAMENTO E COMUNICAZIONE		**TOT.**
Spese di comunicazione		50.000 €
Spese di funzionamento (Personale somministrato, cancelleria, attrezzature)		49.000 €
	Subtotale	**99.000 €**

TOTALE FUNZIONAMENTO E MISSIONI	**120.000 €**

TOTALE SPESE PRESIDENZA	**1.700.000,00 €**

Il **comma 3** indica la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 1 e 2 euro mediante corrispondente riduzione della Tabella A accantonamento Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per euro 2.219.431 euro per l'anno 2021, 3.113.431 euro per l'anno 2022 e per 1.839.431 a decorrere dall'anno 2023.
Si precisa al riguardo che, in sede di quantificazione dello stanziamento di tale voce, era già stata espressamente prevista la copertura della modifica dell'accordo di cooperazione radiotelevisiva con San Marino, dei cui effetti finanziari il presente provvedimento costituisce un'anticipazione, in ragione dell'urgenza di provvedere all'utilizzo dei canali occorrenti per implementare la decisione

2017/899/UE e per consentire l'attivazione dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga in tecnologia 5G, nel rispetto delle scadenze previste. Si sottolinea che anche le spese di cui al comma 2 sono riconducibili a obbligazioni internazionali, in quanto l'esercizio della presidenza da parte dell'Italia e le connesse responsabilità costituiscono l'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'articolo 18 dello Statuto del Consiglio d'Europa, ratificato e reso esecutivo dalla legge 23 luglio 1949, n. 433.

Il **comma 4** dispone uno stanziamento di 2 milioni di euro, che permette di soddisfare i crediti privilegiati di primo (euro 1.377.654,88) e di secondo grado (pari a euro 248.866,55). Con la quota restante, oltre a fare fronte ad eventuali ulteriori crediti privilegiati che dovessero emergere (al momento non previsti), si potrà dare parziale soddisfacimento ai creditori chirografari (che vantano crediti per euro 3.334.989,58).

La disposizione non è suscettibile di generare oneri per la finanza pubblica superiori a quelli espressamente quantificati nell'autorizzazione di spesa, in considerazione del fatto che, a mente dell'articolo 15 del DL n. 98/2011, alle passività della liquidazione degli enti pubblici si fa fronte nei limiti degli attivi accertati con la liquidazione stessa.

All'onere, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della Tabella A accantonamento Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Comma 5 Cappellani militari Il comma è stato predisposto in aderenza all'ordine del giorno adottato dalla Camera dei Deputati il 14 aprile 2021 in sede di approvazione definitiva della legge 22 aprile 2021, n. 70, che impegna il Governo a ricercare soluzioni per disciplinare la graduale applicazione del nuovo assetto normativo derivante dall'Intesa sull'assistenza spirituale alle Forze armate con specifico riferimento al fatto che in talune posizioni i cappellani militari in servizio risultano in esubero rispetto al nuovo organico (fissato a 162 unità, dal comma 2 dell'articolo 1547 del codice dell'ordinamento militare). In tale contesto il Governo dovrà, nella fase iniziale di applicazione dell'Intesa, considerare transitoriamente l'organico complessivo dei cappellani militari come un tetto finanziario complessivo, consentendo così, ove richiesto e possibile, il mantenimento in servizio fino al naturale congedo, con il grado attuale, dei cappellani militari in esubero e compensandone l'onere attraverso i mancati reclutamenti ovvero le mancate promozioni per le posizioni non coperte in altri gradi.

Allo scopo, si introducono nel codice dell'ordinamento militare (libro quinto - personale civile e personale ausiliario delle forze armate, titolo III - personale religioso e libro nono - disposizioni di coordinamento, transitorie e finali, titolo II - disposizioni transitorie, sezione V - personale ausiliario delle Forze armate) le seguenti disposizioni.

All'articolo 2259 (Disposizioni provvisorie per i cappellani militari), dopo il comma 3, sono inseriti i commi da 3-bis a 3-quinquies che recano la graduale riduzione degli organici complessivi dei cappellani militari. Il comma 3-bis, definisce il limite massimo delle immissioni dei cappellani militari correlandolo al tetto finanziario costituito dall'onere complessivo teorico a regime. Autorizza il mantenimento in servizio dei terzi cappellani militari capo (grado in esaurimento in quanto cancellato dall'Intesa, non più previsto dall'articolo 1546 del codice dell'ordinamento militare) e dei secondi cappellani militari capo in eccedenza (nel periodo transitorio) rispetto a volumi organici fissati dall'Intesa (l'articolo 1546, comma 1, lett. a) fissa il numero complessivo a 10 unità).

Il tetto finanziario è determinato moltiplicando i costi unitari medi dei singoli gradi per l'organico di regime.

Nella tabella 1 sono riportati: l'organico teorico, i costi medi unitari (determinati tenendo conto delle modifiche intervenute al trattamento economico) e il limite finanziario determinato moltiplicando l'organico teorico per i costi medi unitari, entro il quale devono essere contenuti gli oneri complessivi delle consistenze effettive.

Tabella 1 - Determinazione del limite finanziario

QUALIFICA ECONOMICA	Organico Teorico	CMU	Limite finanziario
Ordinario Militare (Generale di corpo d'armata)	1	212.521	212.521
Vicario Generale (Generale di divisione)	1	186.045	186.045
Terzo Capp. Milit. Capo (Col. + 23 anni)	0	130.517	0
Secondo Capp. Milit. Capo (Ten. Col. + 23 anni)	10	111.108	1.111.081
Primo Capp. Milit. Capo (Maggiore) (1)	50	105.947	5.297.374
Cappellano Capo (Capitano + 10 anni)	50	58.446	2.922.319
Cappellano Addetto (Tenente)	25	54.586	1.364.661
Cappellano Complemento (Sottotenente)	25	45.790	1.144.750
TOTALE	**162**		**12.238.751**

(1) Costo Medio ponderato calcolato su 35 Primi Cappellani Capo +23 e 15 Primi Cappellani Capo +13

Il comma 3-ter dispone il "congelamento" delle procedure di avanzamento al grado di secondo cappellano militare capo fino al raggiungimento degli organici stabiliti per tale grado (10 unità) dall'art. 1546, comma 1, lettera a).

Il comma 3-quater, a seguito della soppressione del grado di terzo cappellano militare capo, dispone la cessazione delle procedure di avanzamento a tale grado.

Il comma 3-quinquies reca disposizioni di salvaguardia del trattamento economico per il personale in servizio alla data di entrata in vigore dell'Intesa, prevedendo l'attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile, pari alla differenza tra le indennità operative e le indennità per servizi di istituto in godimento e la misura dell'indennità di impiego operativo di base come disposto dall'articolo 1621 del codice dell'ordinamento militare. La disposizione non comporta maggiori oneri.

Nel libro quinto, all'articolo 1611 (Forme di avanzamento), è stato aggiunto il comma 2-bis, quale disposizione "a regime", che prevede che l'avanzamento al grado di secondo cappellano militare capo avvenga nei limiti delle vacanze organiche (la dotazione organica per tale grado è fissata a 10 unità dall'articolo 1546, comma 1, lett. a).

In funzione delle sopra descritte modifiche introdotte dall'Intesa si è provveduto a sviluppare l'andamento delle consistenze effettive per ogni grado, supponendo, in via conservativa, fuoriuscite esclusivamente per età e limitando le immissioni al fine di assicurare il rispetto del tetto finanziario. Gli avanzamenti sono stati ipotizzati tenendo conto delle nuove permanenze e delle modalità di avanzamento "a vacanza" per l'accesso al grado di secondo cappellano militare capo.

Lo sviluppo delle consistenze è riportato nella successiva Tabella 2.

Tabella 2 - Sviluppo delle consistenze dei cappellani militari

Cappellani Militari	2021	2022	20233	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ordinario Militare	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Vicario Generale	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Terzo Cappellano Capo	7	7	7	6	5	4	1	1	1	0	0
Secondo Cappellano Capo	40	40	39	36	33	30	27	23	16	12	10
Primo Cappellano Capo	13	13	20	25	34	40	42	42	41	42	39
Cappellano Capo	40	46	41	41	35	32	32	34	36	36	38
Cappellano Addetto SPE	20	18	20	19	19	18	16	15	15	16	19
Cappellano Addetto CPL	16	12	8	4	0	0	0	0	0	0	0
Cappellano COMPLEMENTO	2	4	7	11	16	19	23	28	32	35	38
Totale	**140**	**142**	**144**	**144**	**144**	**145**	**143**	**145**	**143**	**143**	**146**

Nelle tabelle seguenti (da 3.a a 3.g) è riportato lo sviluppo delle consistenze dei cappellani militari distinti per grado.

Tabella 3.a - Piano delle immissioni nel grado di cappellano di complemento nel periodo transitorio

Cappellani di COMPLEMENTO	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Consistenze iniziali	0	2	4	7	11	16	19	23	28	32	35
Immissioni	2	2	3	4	5	5	6	8	8	8	8
Passaggio in SPE	0	0	0	0	0	2	2	3	4	5	5
Fuoriuscite fine ferma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale consistenze	**2**	**4**	**7**	**11**	**16**	**19**	**23**	**28**	**32**	**35**	**38**

Tabella 3.b - Piano delle immissioni nel grado di cappellano addetto CPL nel periodo transitorio

Cappellani Addetti di COMPLEMENTO	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Consistenze iniziali	19	16	12	8	4	0	0	0	0	0	0
Immissioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Passaggio in SPE	3	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0
Fuoriuscite fine ferma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale consistenze	**16**	**12**	**8**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tabella 3.c - Piano delle immissioni nel grado di cappellano addetto SPE nel periodo transitorio

Cappellani Addetti SPE	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Consistenze iniziali	17	20	18	20	19	19	18	16	15	15	16
Immissioni da Cappellano CPL	0	0	0	0	0	2	2	3	4	5	5
Immissioni da Cappellano Addetto CPL	3	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0
Promozioni a Cappellano Capo	0	6	2	5	4	3	4	4	4	4	2
Fuoriuscite limiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale consistenze	**20**	**18**	**20**	**19**	**19**	**18**	**16**	**15**	**15**	**16**	**19**

Tabella 3.d - Piano delle immissioni nel grado di cappellano capo nel periodo transitorio

Cappellani Capi	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Consistenze iniziali	43	40	46	41	41	35	32	32	34	36	36
Immissioni da Cappellano Addetto	0	6	2	5	4	3	4	4	4	4	2
Promozioni a 1° Cappellano Capo	3	0	7	5	10	6	4	2	2	4	0
Fuoriuscite limiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale consistenze	**40**	**46**	**41**	**41**	**35**	**32**	**32**	**34**	**36**	**36**	**38**

Tabella 3.e - Piano delle immissioni nel grado di primo cappellano capo nel periodo transitorio

Primi Cappellani Capi	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Consistenze iniziali	16	13	13	20	25	34	40	42	42	41	42
Immissioni da Cappellano Capo	3	0	7	5	10	6	4	2	2	4	0
Promozioni a 2° Cappellano Capo	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Fuoriuscite limiti	0	0	0	0	1	0	2	2	3	3	2
Totale consistenze	**13**	**13**	**20**	**25**	**34**	**40**	**42**	**42**	**41**	**42**	**39**

Tabella 3.f - Piano delle immissioni nel grado di secondo cappellano capo nel periodo transitorio

Secondi Cappellani Capi	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Consistenze iniziali	34	40	40	39	36	33	30	27	23	16	12
Immissioni da Primo Cappellano Capo	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Fuoriuscite limiti	0	0	1	3	3	3	3	4	7	4	3
Totale consistenze	**40**	**40**	**39**	**36**	**33**	**30**	**27**	**23**	**16**	**12**	**10**

Tabella 3.g - Piano delle immissioni nel grado di terzo cappellano capo nel periodo transitorio

Secondi Cappellani Capi	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Consistenze iniziali	7	7	7	7	6	5	4	1	1	1	0
Zero Immissioni (grado cancellato)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fuoriuscite limiti	0	0	0	1	1	1	3	0	0	1	0
Totale consistenze	**7**	**7**	**7**	**6**	**5**	**4**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**

Nella Tabella 4 sono riportati gli oneri determinati moltiplicando lo sviluppo delle consistenze per i Costi Medi Unitari.

Tabella 4: Sviluppo degli oneri dei cappellani militari

Cappellani Militari	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ordinario Militare	212.521	212.521	212.521	212.521	212.521	212.521	212.521	212.521	212.521	212.521	212.521
Vicario Generale	186.045	186.045	186.045	186.045	186.045	186.045	186.045	186.045	186.045	186.045	186.045
Terzo Cappellano Capo	913.618	913.618	913.618	783.101	652.584	522.067	130.517	130.517	130.517	0	0
Secondo Cappellano Capo	4.444.323	4.444.323	4.333.215	3.999.890	3.666.566	3.333.242	2.999.918	2.555.486	1.777.729	1.333.297	1.111.081
Primo Cappellano Capo	1.377.317	1.377.317	2.118.949	2.648.687	3.602.214	4.237.899	4.449.794	4.449.794	4.343.846	4.449.794	4.131.951
Cappellano Capo	2.337.855	2.688.533	2.396.301	2.396.301	2.045.623	1.870.284	1.870.284	1.987.177	2.104.069	2.104.069	2.220.962
Cappellano Addetto SPE	1.091.729	982.556	1.091.729	1.037.142	1.037.142	982.556	873.383	818.797	818.797	873.383	1.037.142
Cappellano Addetto CPL	873.383	655.037	436.692	218.346	0	0	0	0	0	0	0
Cappellano COMPLEMENTO	91.580	183.160	320.530	503.690	732.640	870.010	1.053.170	1.282.119	1.465.279	1.602.649	1.740.019
Totale	**11.528.370**	**11.643.110**	**12.009.599**	**11.985.723**	**12.135.335**	**12.214.623**	**11.775.631**	**11.622.455**	**11.038.803**	**10.761.758**	**10.639.722**

Lo sviluppo delle consistenze prospettato, moltiplicato per i costi medi unitari, assicura il rispetto del limite finanziario.

Comma 6 La disposizione ha carattere ordinamentale e pertanto dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 15 (Proroga "Strade sicure" e misure urgenti per il presidio del territorio in occasione del vertice G-20)

Commi 1-2. Proroga Strade sicure. La proroga d'impiego delle 753 unità incrementali delle Forze armate nell'ambito del dispositivo "Strade sicure" a disposizione dei Prefetti, comporta una spesa complessiva di **5.080.080 euro**.

Allo scopo di determinare il conseguente onere finanziario, sono stati assunti a base gli elementi di calcolo come di seguito indicato:

- numerico del personale impiegato, pari a 753 unità;
- valore medio del compenso orario per lavoro straordinario, secondo il costo unitario di 17,66 euro lordi;
- valore temporale: 61 gg. dal 1° novembre al 31 dicembre 2021.

In ragione di quanto sopra, l'onere aggiuntivo è come di seguito definito:

- lavoro straordinario: riconoscimento del limite di 47 ore remunerabili mensili, secondo il costo unitario di 17,66 euro, per un importo complessivo pari a 1.250.010 euro;
- indennità onnicomprensiva, pari a euro 26,00 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (a cui si applica il trattamento fiscale previsto dall'art. 51 comma 5 del D.P.R. 917 del 1986) ed euro 13,00 per i militari impiegati nella sede di servizio (a tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato – ritenute INPDAP del 24,20% ed IRAP del 8,5% – ai sensi della vigente normativa in materia), per un importo complessivo pari a 1.352.268 euro;
- indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti, ammontante a complessivi 41.170 euro;
- materiali ed attrezzare varie/pedaggi autostradali, ammontanti a complessivi 7.500 euro;
- vitto, ammontante a complessivi 688.995 euro, calcolando un pasto giornaliero pari a euro 15,00 pro capite;
- alloggiamento, ammontante a complessivi 1.607.655 euro, calcolando un pernottamento pari a euro 35,00 pro capite;
- equipaggiamento/vestiario ammontante a complessivi 66.603 euro;
- funzionamento automezzi ammontante a complessivi 65.880 euro.

ONERI DI PERSONALE				
	numero	**costi unitari**	**costo/mese**	**costo dal 1/11 al 31/12/2021 (61 gg.)**
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	753	29,44	665.050	1.352.268
Straordinario	753	17,66	625.005	1.250.010
TOTALE SPESE PERSONALE			1.290.055	2.602.278
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	**costi unitari**	**costo/mese**	
Vitto strutture civili	753	15,00	338.850	688.995
Alloggio strutture civili	753	35,00	790.650	1.607.655
equipaggiamento/vestiario	753	1,45	32.756	66.603
funzionamento automezzi	54	20,00	32.400	65.880
ONERI DI FUNZIONAMENTO			1.194.656	2.429.133
ONERI UNA TANTUM				
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti				41.170
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali				7.500
TOTALE ONERI UNA TANTUM				**48.670**
RIEPILOGO			**costo/mese (30 gg.)**	**costo dal 1/11 al 31/12/2021 (61 gg.)**
ONERI DI PERSONALE			1.290.055	2.602.278
ONERI DI FUNZIONAMENTO			1.194.656	2.429.133
TOTALE ONERI			2.484.710	5.031.410
ONERI UNA TANTUM				48.670
TOTALE GENERALE			1.588.150	**5.080.080**

Commi 3 e 4 La disposizione in esame prevede l'incremento di 400 unità di personale delle Forze armate facenti parte del dispositivo "Strade Sicure", di cui all'articolo 1, comma 1023, della legge di bilancio 2021 (30 dicembre 2020, n. 178), da impiegare per rafforzare i dispositivi di sicurezza interna del Paese in occasione dello svolgimento del Vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi appartenenti al G-20 che si terrà a Roma dal 30 al 31 ottobre 2021. L'impiego di tale contingente, per le fasi di approntamento, dispiegamento, controllo e rientro, avverrà dal 25 ottobre fino al 3 novembre 2021. La norma, inoltre, al fine di assicurare all'intero strumento i consueti standard di operatività ed efficienza, riconosce e finanzia per l'intero periodo, ossia dal 25 ottobre al 3 novembre 2021 la corresponsione del compenso per lavoro straordinario in misura pari a quello effettivamente reso, ossia mediamente 47 ore/mese rapportate al periodo di impiego di 10 giorni, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza.

Per quanto concerne le disposizioni di carattere ordinamentale applicabili al personale militare impiegato nelle richiamate attività, l'articolo 1 del decreto-legge rinvia alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7-bis del decreto legge n. 92 del 2008 in base alle quali:

1) il personale militare è posto a disposizione dei Prefetti interessati;
2) il piano di impiego del personale delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari;
3) nel corso delle operazioni i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.

Allo scopo di determinare il conseguente onere finanziario, sono stati assunti a base gli elementi di calcolo come di seguito indicato:

- numerico del personale impiegato, pari a 400 unità;

- valore medio del compenso orario per lavoro straordinario, secondo il costo unitario di 17,66 euro lordi;
- valore temporale: 10 gg. dal 25 ottobre al 3 novembre 2021.

In ragione di quanto sopra, l'onere aggiuntivo è come di seguito definito:

- lavoro straordinario: riconoscimento del limite di 47 ore remunerabili mensili, rapportate al periodo di impiego di 10 giorni, secondo il costo unitario di 17,66 euro, per un importo complessivo pari a 110.559 euro;
- indennità onnicomprensiva, pari a euro 13,00 per i militari impiegati nella sede di servizio (a tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato – ritenute INPDAP del 24,20% ed IRAP del 8,5% – ai sensi della vigente normativa in materia), per un importo complessivo pari a 69.000 euro;
- viveri, ammontante a complessivi 9.600 euro, calcolando un incremento giornaliero alla razione viveri, pari a euro 2,40 pro-capite;
- servizi generali ammontante a complessivi 8.400 euro, considerando un incremento pro capite giornaliero pari a euro 2,10;
- equipaggiamento/vestiario ammontante a complessivi 5.800 euro;
- funzionamento automezzi ammontante a complessivi 5.800 euro;
- acquisto dotazioni individuali straordinarie (mascherine, guanti,) per un onere complessivo di circa 30.000 euro;
- sanificazione personale, mezzi e materiali per un onere complessivo di circa 40.000 euro;
- materiali ed attrezzare varie, ammontanti a complessivi 30.000 euro.

Pertanto, a fronte dell'impiego delle 400 unità incrementali delle Forze armate nell'ambito del dispositivo "Strade sicure" a disposizione dei Prefetti, la spesa ammonta complessivamente a **309.159 euro**. Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo degli oneri.

LOCALITA' MISSIONE: **VARIE CITTA'**

MISSIONE: **STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI**

CONCORSO G20 - 400 UN. DAL 25/10 AL 03/11 2021

400 MILITARI **IN SEDE STANZIALE**

ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	**costo dal 25/10/21 al 03/11/21 (10 gg.)**
Onnicomprensiva/O.P. in sede	400	€ 17,25	€ 207.000	€ 69.000
Straordinario	400	€ 17,66	€ 332.008	€ 110.559
TOTALE SPESE PERSONALE			**€ 539.008**	**€ 179.559**
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
Viveri	400	€ 2,40	€ 28.800	€ 9.600
Vitto strutture civili				
Alloggio strutture civili				
Servizi generali	400	€ 2,10	€ 25.200	€ 8.400
Equipaggiamento/vestiario	400	€ 1,45	€ 17.400	€ 5.800
Funzionamento automezzi	29	€ 20	€ 17.400	€ 5.800
TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO			**€ 88.800**	**€ 29.600**
ONERI UNA TANTUM				
Acquisto dotazioni individuali straordinarie (mascherine, guanti)				€ 30.000
Sanificazione personale, mezzi e materiali				€ 40.000
Materiali e attrezzature varie				€ 30.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM				€ 100.000
RIEPILOGO				
			costo/mese	**costo dal 25/10/21 al 03/11/21 (10 gg.)**
ONERI DI PERSONALE			€ 539.008	€ 179.559
ONERI DI FUNZIONAMENTO			€ 88.800	€ 29.600
TOTALE ONERI			**€ 627.808**	**€ 209.159**
ONERI UNA TANTUM				€ 100.000
TOTALE GENERALE			**€ 727.808**	**€ 309.159**

Comma 5 autorizza la spesa di euro 1.659.477 al fine di assicurare la necessaria cornice di sicurezza marittima e aerea per lo svolgimento del vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi appartenenti al G-20, attraverso l'impiego, di assetti aeronavali della Difesa

Il **comma 6** prevede la copertura degli oneri pari a euro 7.048.716 per l'anno 2021, a cui si provvede ai sensi dell'articolo 17.

CAPO V
Disposizioni finanziarie e finali

Articolo 16 (Misure urgenti per l'anticipo di spese nell'anno corrente, nonché per la finanza regionale e il riparto del Fondo di solidarietà comunale)

Il **comma 1** incrementa di 1.300 milioni di euro nell'anno 2021 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Comma 2 La disposizione incrementa di 200 mln di euro per l'anno 2021 le risorse destinate al contratto di programma con Ferrovie dello Stato italiane Spa, attribuite a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 1, commi 95 e 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Comma 3 - La disposizione è volta ad incrementare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1039, della legge 27/12/2006, n. 296 di 20 milioni di euro per l'anno 2021.
La disposizione è finalizzata a consentire al Corpo delle capitanerie di porto di sottoscrivere, un contratto per la fornitura di due navi di altura, in luogo di una, esercitando la facoltà prevista nella legge autorizzatoria.
Le disposizioni recate dai **commi 4, 5 e 6** non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limitano a ripartire tra le Regioni Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna le risorse già stanziate per l'anno 2021 dall'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Il **comma 7** comporta oneri pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021
Il **comma 8** ha natura ordinamentale e di salvaguardia stabilendo che l'attribuzione delle risorse di cui ai commi da 4 a 7 è subordinata all'effettiva sottoscrizione degli accordi ivi richiamati.
Comma 9 La disposizione è finalizzata ad accelerare la spesa per il completamento dei programmi di investimento già in corso autorizzando la spesa di 340 milioni di euro nel 2021. Il Ministero della difesa provvede alla rimodulazione delle consegne e dei relativi cronoprogramma.
Comma 10 La norma – finalizzata a dare attuazione alle sentenze n. 05854/2021 e n. 05855/2021 del 12 agosto 2021 con le quali il Consiglio di Stato, in seguito all'annullamento decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri P.C.M. 10 settembre 2015 recante la ripartizione tra i comuni del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2015, ha definitivamente condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze alla restituzione delle somme quantificate nell'importo complessivo di 61.991.121,11, incrementata dagli interessi al saggio legale dalla data della domanda, ossia del ricorso in primo grado, e sino al soddisfo – comporta un onere di 62.924.215 pari alla somma di 61.991.121,11 incrementata dagli interessi al saggio legale dalla data della domanda, ossia del ricorso in primo grado, e sino al soddisfo. In particolare per la quantificazione degli interessi si è ipotizzato di far decorrere gli interessi dal 1° dicembre 2015 ipotizzando il pagamento al 1° gennaio 2022.
Il **comma 11** prevede la copertura degli oneri a cui si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Articolo 17 (Disposizioni finanziarie)
Il **comma 1** incrementato di 6.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al dell'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Il **comma 2** incrementa di 187 milioni per l'anno 2021 il fondo di cui all'articolo 1, comma 700, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di far fonte alle esigenze derivanti dagli interventi urgenti previsti dall'articolo 25, comma 2, lettera d), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
Il **comma 3** prevede la copertura degli oneri derivanti dagli articoli 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16 e dal comma 2 del presente articolo, determinati in 3.369.272.932 euro per l'anno 2021, 356.629.374

euro per l'anno 2022, 111.941.389 euro per l'anno 2023, 101.113.994 euro per l'anno 2024, 101.330.369 euro per l'anno 2025, 101.380.701 euro per l'anno 2026, 101.453.617 euro per l'anno 2027, 101.498.783 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, 65.898.783 euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031, 65.951.795 euro per l'anno 2032 e 66.031.541 euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa in 3.457.272.932 euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 187 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

b) quanto a 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 26, comma 10 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

c) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, afferenti le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, alla data del 15 ottobre 2021, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che pertanto vengono definitivamente acquisite all'erario.

d) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

e) quanto a 550 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa in conto capitale, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

f) quanto a 26 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

g) quanto a 44 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo degli importi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;

h) quanto a 55,9 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61;

i) quanto a 115 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 maggio 2021, n. 69 relativi ai benefici di cui al comma 2 del medesimo articolo.

l) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1039, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

m) quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2021, 165 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nell'ambito del programma " Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria, azione 1-Interessi sui conti di tesoreria" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021. Le risorse stanziate sul capitolo 3100 vengono utilizzate per pagare gli interessi maturati sui conti fruttiferi aperti presso la tesoreria statale a favore degli enti e organismi titolari dei predetti conti e quelli da corrispondere sulle somme depositate nelle contabilità speciali fruttifere degli enti ed organismi pubblici rientranti nel sistema di tesoreria unica. Considerato che con il nuovo sistema di remunerazione i tassi di interesse subiscono oscillazioni ridotte tra un anno e l'altro lo stanziamento viene ridotto di 90 milioni di euro per l'anno 2021 e di 165 milioni di euro per l'anno 2022.

n) quanto a euro 1.500.000 per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

o) quanto a euro 25.804.000 per l'anno 2022, euro 34.304.000 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

p) quanto a 4,2 milioni di euro per l'anno 2022, 1,4 milioni di euro per l'anno 2023, 51.526.369 euro per l'anno 2025, 51.576.701 euro per l'anno 2026, 51.649.617 euro per l'anno 2027, 51.694.783 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, 16.094.783 euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031, 16.147.795 euro per l'anno 2032 e 16.227.541 euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

q) quanto a 15,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

r) quanto a 192,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 173,7 milioni di euro per l'anno 2022, 70 milioni di euro per l'anno 2023 e 96,7 milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, a 254,235 milioni di euro per l'anno 2021 e 298,369 milioni di euro per l'anno 2022, 93,321 milioni di euro per l'anno 2023 e 120,299 milioni di euro per l'anno 2024, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e minori spese derivanti dagli articoli 9, comma 8, 11, comma 11, 13, commi 3 e 4.

Il **comma 4** prevede che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** ☒ negativo ☐

20/10/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*